

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2023, n. 809

**D.Lgs. 502/92 art. 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate dedicate per le Dipendenze Patologiche valevole per l'anno 2023**

L'Assessore con delega alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria e dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue:

L'art. 32, comma 8, della L. 449/1997 e l'art. 72, comma 3 della L. 448/1998 dispongono che le Regioni individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi annuali di spesa sostenibili con il Fondo sanitario nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione.

VISTO il comma 9 dello stesso art. 32 della Legge n. 449 del 1997, secondo cui le Regioni e le Aziende Unità Sanitarie Locali devono assicurare l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse, in particolare, secondo quanto rappresentato nello stesso comma.

VISTO il Decreto Legge 7.10.2008, n. 154 recante "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali".

VISTO il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

CONSIDERATO che la Costituzione e la Legislazione ordinaria attribuiscono alla Pubblica Amministrazione di operare, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto "patto di stabilità economica e finanziario".

RILEVATO che le misure di cui sopra sono riconosciute fondamentali anche dalla Giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha stabilito "la fissazione dei limiti dei tetti di spesa costituisce oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza delle Regioni e rappresenta un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica.

L'art. 8 bis, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che "le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies."

L'art. 11 della legge regionale n. 32/2001 contiene norme in materia di verifica dei volumi di attività e qualità dei risultati delle strutture private, verifica del fabbisogno e stipula degli accordi contrattuali.

CONSIDERATO pertanto che il Budget e la sottoscrizione dell'accordo influiscono unicamente, nel rapporto con l'erogatore, assegnando allo stesso un Budget massimo di prestazioni ai fini del mantenimento del tetto programmato di acquisto dei servizi sanitari da privato finalizzato al contenimento della spesa.

Vista la L.R. 24 settembre 2010, n. 12 che all'art. 3 "Tetti di spesa" prevede:

"1. In attuazione dell'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis), e del comma 2-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni, negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione

con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1.”

Posto in evidenza che la L.R. n. 9/2017 all’art. 1 “Finalità” prevede che la Regione, con gli istituti dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio dell’attività sanitaria e socio-sanitaria, dell’accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali, garantisce l’attuazione dell’articolo 32 della Costituzione attraverso l’erogazione di prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento della qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché lo sviluppo sistematico e programmato del servizio sanitario regionale.

La medesima legge regionale stabilisce che la Regione e le aziende sanitarie locali (AASSLL) mediante gli accordi contrattuali definiscono, con i soggetti accreditati pubblici e privati, la tipologia e la quantità delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, nonché la relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo, nell’ambito di livelli di spesa determinati in corrispondenza delle scelte della programmazione regionale.

All’art. 21 “Rapporti con i soggetti accreditati” la LR n. 9/2017 prevede che:

- 1. La Giunta regionale, sentiti i direttori generali delle AASSLL e le rappresentanze dei soggetti accreditati, detta gli indirizzi per la formulazione dei piani annuali preventivi di attività, con l’indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare nel rispetto della programmazione regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie, e dei criteri per l’individuazione dei soggetti erogatori, tra quelli accreditati, con i quali stipulare i contratti.
- 2. La Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all’articolo 8- quinquies del d.lgs. 502/1992 mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l’indicazione delle quantità, delle tipologie di prestazioni da erogare, delle tariffe e le modalità delle verifiche e dei controlli rispetto alla qualità delle prestazioni erogate.
- 3. La Regione e le AASSLL, anche sulla base di eventuali intese con le organizzazioni rappresentative a livello regionale, stipulano rispettivamente: a) accordi con gli enti ecclesiastici e gli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCSS) privati; b) contratti con le strutture private e professionisti accreditati.
- 4. Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.

Tenuto conto che la medesima LR n. 9/2017 all’art. 26 “Revoca e sospensione dell’accreditamento. Sanzioni” Prevede che l’accreditamento sia revocato, con conseguente risoluzione dell’accordo contrattuale di cui all’articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 stipulato con l’azienda sanitaria locale, in caso di violazione grave dell’accordo contrattuale o contratto di cui all’articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 e di violazione degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori. In tal caso, il dirigente della sezione regionale competente assegna un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il soggetto accreditato rimuove le carenze o le cause della violazione, pena la revoca dell’accreditamento. La revoca dell’accreditamento può essere disposta immediatamente, senza invito alla rimozione, qualora le violazioni o le carenze di cui innanzi siano gravi e continuative, oppure siano state reiterate. L’accreditamento è sospeso in caso di:

- a) mancata stipula degli accordi o contratti i cui schemi siano stati definiti sentite le organizzazioni rappresentative a livello regionale di cui all’articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992, fino alla loro stipula;
- b) sospensione dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’articolo 14.

Per le fattispecie di cui innanzi (violazione grave dell’accordo contrattuale o violazione degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente) si applica la sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di euro 4 mila e un massimo di euro 40 mila.

Visto l’art. 28 del DPCM 12 gennaio 2017 di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza che prevede:

“Nell’ambito dell’assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d’azzardo, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, ivi incluse le persone detenute o internate, la presa in carico

multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato che include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative”

Visto l'art. 35 del DPCM 12 gennaio 2017 di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza che articola l'assistenza residenziale e semiresidenziale in base ai livelli di intensità in trattamenti specialistici, trattamenti terapeutico-riabilitativi residenziali e semiresidenziali, pedagogico-riabilitativi residenziali e semiresidenziali

Visto il R.R. n. 10/2017 e s.m.i ad oggetto “Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica- fabbisogno” con il quale è stata definita l'organizzazione dei servizi offerti tenendo conto delle seguenti aree di prestazione per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze:

**Area pedagogica-riabilitativa:**

- Struttura pedagogico riabilitativa residenziale o semiresidenziale, con min. 8 e max 30 p.l.

**Area terapeutica-riabilitativa**

- Struttura terapeutico riabilitativa residenziale o semiresidenziale con min. 8 e max 30 p.l.

**Area specialistica residenziale e semiresidenziale:**

- Struttura specialistica residenziale o semiresidenziale per la comorbilità psichiatrica con min. 8 e max 12 p.l.
- Struttura specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso con figli minori o in gestazione con min. 10 e max 16 p.l.
- Struttura specialistica residenziale per particolari tipologie di persone dipendenti (anche senza sostanze) con min. 8 e max 16 p.l.
- Struttura residenziale di osservazione, disintossicazione-disassuefazione, diagnosi ed orientamento (Centri Crisi) con min. 10 e max 20 p.l.
- Struttura intermedia residenziale o semiresidenziale a bassa soglia d'accesso con min. 8 e max 20 p.l.

**Area Multidisciplinare Integrata**

- Servizi di Unità di Strada;
- Servizi relativi a programmi di rete sociosanitari.

Considerato che con DGR n. 1293 del 20/09/2022 sono state determinate le tariffe per i setting assistenziali residenziali e semiresidenziali per le dipendenze patologiche disciplinati dal RR n. 10/2017 da applicare alle strutture autorizzate ed accreditate.

Tenuto conto che con DGR n. 412 del 28 marzo 2023 ad oggetto “Analisi e valutazione della spesa sanitaria - L.R. n. 2/2011 - Programma operativo - Misure urgenti di riqualificazione e razionalizzazione della spesa” si è preso atto del disavanzo del SSR in via di completa definizione nell'esercizio 2022 stabilendo, inoltre, l'urgenza di intervenire, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario negli esercizi 2023 e 2024, anche nelle more della definizione della disponibilità complessiva delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale per le quali è aperto un confronto con il Governo e dei relativi criteri di riparto da cui la Regione Puglia è significativamente penalizzata.

Con la citata DGR n. 412/2023 al punto 8 lettera h) del deliberato la Giunta regionale ha dato mandato di procedere alla

- h) riqualificazione della spesa per acquisto prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari da privato accreditato in relazione all'Assistenza Sociosanitaria in favore di soggetti non*

*autosufficienti, disabili, persone con disturbi mentali, persone affette da dipendenze patologiche, soggetti in età evolutiva, persone con disturbi dello spettro autistico, persone nella fase terminale della vita, persone cui sono applicate le misure di sicurezza, prevedendo:*

1. *il divieto di acquisto di prestazioni da privato accreditato regionale se in contrasto con contenuti di provvedimenti e disposizioni dettate dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale;*
2. *il divieto di acquisto di prestazioni da strutture extraregionali.*

Tenuto conto della certificazione ricevuta dalle ASL riguardante la rendicontazione della spesa nell'anno 2022 per l'acquisto di prestazioni da strutture dedicate alle dipendenze patologiche.

Tenuto conto dell'andamento della spesa regionale per acquisto prestazioni da strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche come da Conto Economico consolidato annuale (CE 2016 – 2021) che ha registrato un andamento costante negli anni.

Per l'anno 2023 si propone di determinare il Fondo unico e invalicabile regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche, come da tabella che segue.

Il Fondo unico di remunerazione valevole per l'anno 2023 di cui al presente provvedimento, trattandosi di conferma della spesa relativa all'anno 2022 per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato per il settore delle dipendenze patologiche, non comporta maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale in quanto rientra nelle quote del fondo indistinto assegnato alle Aziende Sanitarie Locali.

<b>FONDO UNICO REGIONALE E INVALIDABILE DI REMUNERAZIONE DIPENDENZE PATOLOGICHE ASSEGNATO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI VALEVOLE PER L'ANNO 2023</b>	
<b>ASL BA</b>	<b>2.762.471,94</b>
<b>ASL FG</b>	<b>3.013.334,36</b>
<b>ASL BT</b>	<b>1.041.438,93</b>
<b>ASL BR</b>	<b>1.512.261,79</b>
<b>ASL TA</b>	<b>1.439.782,79</b>
<b>ASL LE</b>	<b>3.873.295,70</b>
<b>TOTALE REGIONALE</b>	<b>13.642.585,51</b>

Al fine di un utilizzo adeguato e conforme alle leggi del predetto fondo, nel rispetto delle previsioni normative nazionali e regionali in tema di autorizzazione all'esercizio, accreditamento ed accordi contrattuali – D.Lgs n. 502/92 e LR n. 9/2017 - di seguito si propone di impartire ai Direttori generali delle AA.SS.LL. i seguenti indirizzi applicativi:

A - SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI CON LE STRUTTURE PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE DI CUI AL R.R. N. 10/2017 e s.m.i. AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO ED ACCREDITATE

- a. I Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, nel limite del Fondo invalicabile di remunerazione 2023 assegnato con il presente provvedimento procedono alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i. autorizzate all'esercizio ed accreditate;

- b. l'attività di sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i. autorizzate all'esercizio ed accreditate deve concludersi entro e non oltre il 15 giugno 2023;
- c. la struttura di cui ai R.R. n. 10/2017 e s.m.i. autorizzata all'esercizio e accreditata può essere contrattualizzata soltanto con la ASL in cui ha sede operativa;
- d. a seguito di sottoscrizione di accordo contrattuale si applicano le tariffe di cui alla DGR n. 1293/2022;
- e. ai fini del monitoraggio della spesa e del rispetto delle disposizioni dettate dalla Regione, gli accordi contrattuali sottoscritti con le strutture dedicate alle dipendenze patologiche n. 10/2017 e s.m.i. devono essere trasmessi entro e non oltre il 30 giugno 2023 al competente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria;
- f. la durata dell'accordo contrattuale è annuale; un contratto sottoscritto in corso d'anno ha decorrenza fino al 31 dicembre 2023;
- g. annualmente la Giunta regionale determina il fondo unico e invalicabile di remunerazione per le strutture dedicate alle dipendenze patologiche n. 10/2017 e s.m.i. ai sensi dell'art. 21, comma 1 LR n. 9/2017 e s.m.i. e dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92;

#### B - PROCEDURE DI INSERIMENTO DEGLI ASSISTITI NELLE STRUTTURE CONTRATTUALIZZATE

In riferimento alle procedure di inserimento degli assistiti nelle strutture contrattualizzate si definiscono le seguenti procedure operative:

- a. il Fondo invalicabile di remunerazione assegnato alla ASL con il presente provvedimento e riportato nella tabella precedente è gestito unicamente dal Dipartimento di Dipendenze Patologiche;
- b. il Dipartimento di Dipendenze Patologiche valuta e prende in carico il paziente e, se appropriata, autorizza l'ospitalità/frequenza nella struttura e la relativa spesa, nel rispetto della posizione occupata dal paziente nella lista d'attesa unica provinciale;
- c. il Dipartimento di Dipendenze Patologiche autorizza l'ospitalità/frequenza nella struttura contrattualizzata con la propria ASL nel limite dei posti oggetto di accordo contrattuale;
- d. il Dipartimento di Dipendenze Patologiche, in riferimento ad ogni singola struttura contrattualizzata, detiene il numero aggiornato dei posti accreditati e contrattualizzati occupati, al fine di monitorare costantemente i posti accreditati e contrattualizzati disponibili ai fini di nuove autorizzazioni alla degenza/frequenza per assistiti presenti in lista d'attesa; qualora la struttura, oltre ai posti accreditati, ha anche posti soltanto autorizzati all'esercizio, il Dipartimento di Dipendenze Patologiche verifica che il tasso di occupazione della struttura non superi la totalità dei posti oggetto di autorizzazione all'esercizio;
- e. i posti soltanto autorizzati all'esercizio operano in regime di solvenza; è fatto divieto di riconoscere una quota sanitaria su posti non accreditati e contrattualizzati;
- f. in via ordinaria, le strutture dedicate alle dipendenze patologiche n. 10/2017 e s.m.i. ospitano assistiti residenti nella ASL in cui la struttura ha la sede operativa; in deroga al principio di cui innanzi, per situazioni particolari ed eccezionali (ad es. assistito residente in Comune a confine con struttura avente sede in territorio di altra provincia) è possibile che il posto accreditato e contrattualizzato sia occupato da assistito residente in ASL diversa da quella in cui la stessa struttura ha la sede operativa. In tal caso, previa valutazione e presa in carico dell'assistito da parte del Dipartimento di Dipendenze Patologiche di residenza, il Dipartimento di Dipendenze Patologiche della ASL di residenza si interfaccia con il Dipartimento di Dipendenze Patologiche della ASL in cui ha sede la struttura accreditata e contrattualizzata, al fine di raccordarsi sull'inserimento dell'assistito nella lista d'attesa provinciale ovvero sull'inserimento dell'assistito nella struttura in presenza di posto accreditato e contrattualizzato disponibile. In tale ultima ipotesi, il riconoscimento e la liquidazione della relativa quota sanitaria avverranno la parte del Dipartimento di Dipendenze Patologiche della ASL in cui ha sede la struttura, fatta salva la compensazione tra ASL. A valere sui posti soltanto autorizzati all'esercizio è possibile ospitare assistiti di altre ASL in regime di solvenza, fermo restando

il monitoraggio dei posti della struttura da parte del Dipartimento di Dipendenze Patologiche della ASL in cui la struttura ha sede operativa.

- g. E' fatto espresso divieto per i Direttori di Dipartimento di Dipendenze Patologiche di autorizzare l'inserimento di pazienti in strutture insistenti in altra ASL senza previo nulla osta da parte del Direttore di Dipartimento di Dipendenze Patologiche della ASL in cui insiste la struttura, a cui competono gli adempimenti di cui ai precedenti punti del paragrafo A;
- h. E' fatto espresso divieto per i Direttori di Dipartimento di Dipendenze Patologiche di inserire gli assistiti nelle strutture dedicate alle dipendenze patologiche n. 10/2017 e s.m.i. se non previamente accreditate e contrattualizzate;
- i. E' fatto espresso divieto di autorizzare gli assistiti in strutture dedicate alle dipendenze patologiche n. 10/2017 e s.m.i. insistenti in altre Regioni, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 412/2023.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 GARANZIE DI RISERVATEZZA**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

#### **Valutazione di impatto di genere**

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022.

L'impatto di genere stimato è:

diretto

indiretto

neutro

#### **“COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II”**

La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Fondo unico di remunerazione valevole per l'anno 2023 di cui al presente provvedimento, trattandosi di conferma della spesa relativa all'anno 2022 per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato per il settore delle dipendenze patologiche, non comporta maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale in quanto rientra nelle quote del fondo indistinto assegnato alle Aziende Sanitarie Locali.

L'Assessore con delega alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. K., propone alla Giunta:

1. di approvare l'allegato A "Parere tecnico" che si intende parte integrante;
2. di determinare il Fondo unico e invalicabile regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i. come da tabella che segue:

<b>FONDO UNICO REGIONALE E INVALIDABILE DI REMUNERAZIONE DIPENDENZE PATOLOGICHE ASSEGNATO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI VALEVOLE PER L'ANNO 2023</b>	
<b>ASL BA</b>	<b>2.762.471,94</b>
<b>ASL FG</b>	<b>3.013.334,36</b>
<b>ASL BT</b>	<b>1.041.438,93</b>
<b>ASL BR</b>	<b>1.512.261,79</b>
<b>ASL TA</b>	<b>1.439.782,79</b>
<b>ASL LE</b>	<b>3.873.295,70</b>
<b>TOTALE REGIONALE</b>	<b>13.642.585,51</b>

3. di fornire ai Direttori generali delle AA.SS.LL. i seguenti indirizzi applicativi al fine di un utilizzo adeguato e conforme alle leggi dei predetti fondi, nel rispetto delle previsioni normative nazionali e regionali in tema di autorizzazione all'esercizio, accreditamento ed accordi contrattuali – D.Lgs n. 502/92 e LR n. 9/2017:

**A - SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI CON LE STRUTTURE PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE DI CUI AL R.R. N. 10/2017 e s.m.i. AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO ED ACCREDITATE**

- a. I Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, nel limite del Fondo invalicabile di remunerazione 2023 assegnato con il presente provvedimento procedono alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i. autorizzate all'esercizio ed accreditate;
- b. l'attività di sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i. autorizzate all'esercizio ed accreditate deve concludersi entro e non oltre il 15 giugno 2023;
- c. la struttura di cui ai R.R. n. 10/2017 e s.m.i. autorizzata all'esercizio e accreditata può essere contrattualizzata soltanto con la ASL in cui ha sede operativa;
- d. a seguito di sottoscrizione di accordo contrattuale si applicano le tariffe di cui alla DGR n. 1293/2022;
- e. ai fini del monitoraggio della spesa e del rispetto delle disposizioni dettate dalla Regione, gli accordi contrattuali sottoscritti con le strutture dedicate alle dipendenze patologiche n. 10/2017 e s.m.i. devono essere trasmessi entro e non oltre il 30 giugno 2023 al competente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria;
- f. la durata dell'accordo contrattuale è annuale; un contratto sottoscritto in corso d'anno ha decorrenza fino al 31 dicembre 2023;
- g. annualmente la Giunta regionale determina il fondo unico e invalicabile di remunerazione per le strutture dedicate alle dipendenze patologiche n. 10/2017 e s.m.i. ai sensi dell'art. 21, comma 1 LR n. 9/2017 e s.m.i. e dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92;

**B - PROCEDURE DI INSERIMENTO DEGLI ASSISTITI NELLE STRUTTURE CONTRATTUALIZZATE**

In riferimento alle procedure di inserimento degli assistiti nelle strutture contrattualizzate si definiscono le seguenti procedure operative:

- a. il Fondo invalicabile di remunerazione assegnato alla ASL con il presente provvedimento e riportato nella tabella precedente è gestito unicamente dal Dipartimento di Dipendenze Patologiche;
  - b. il Dipartimento di Dipendenze Patologiche valuta e prende in carico il paziente e, se appropriata, autorizza l'ospitalità/frequenza nella struttura e la relativa spesa, nel rispetto della posizione occupata dal paziente nella lista d'attesa unica provinciale;
  - c. il Dipartimento di Dipendenze Patologiche autorizza l'ospitalità/frequenza nella struttura contrattualizzata con la propria ASL nel limite dei posti oggetto di accordo contrattuale;
  - d. il Dipartimento di Dipendenze Patologiche, in riferimento ad ogni singola struttura contrattualizzata, detiene il numero aggiornato dei posti accreditati e contrattualizzati occupati, al fine di monitorare costantemente i posti accreditati e contrattualizzati disponibili ai fini di nuove autorizzazioni alla degenza/frequenza per assistiti presenti in lista d'attesa; qualora la struttura, oltre ai posti accreditati, ha anche posti soltanto autorizzati all'esercizio, il Dipartimento di Dipendenze Patologiche verifica che il tasso di occupazione della struttura non superi la totalità dei posti oggetto di autorizzazione all'esercizio;
  - e. i posti soltanto autorizzati all'esercizio operano in regime di solvenza; è fatto divieto di riconoscere una quota sanitaria su posti non accreditati e contrattualizzati;
  - f. in via ordinaria, le strutture dedicate alle dipendenze patologiche n. 10/2017 e s.m.i. ospitano assistiti residenti nella ASL in cui la struttura ha la sede operativa; in deroga al principio di cui innanzi, per situazioni particolari ed eccezionali (ad es. assistito residente in Comune a confine con struttura avente sede in territorio di altra provincia) è possibile che il posto accreditato e contrattualizzato sia occupato da assistito residente in ASL diversa da quella in cui la stessa struttura ha la sede operativa. In tal caso, previa valutazione e presa in carico dell'assistito da parte del Dipartimento di Dipendenze Patologiche di residenza, il Dipartimento di Dipendenze Patologiche della ASL di residenza si interfaccia con il Dipartimento di Dipendenze Patologiche della ASL in cui ha sede la struttura accreditata e contrattualizzata, al fine di raccordarsi sull'inserimento dell'assistito nella lista d'attesa provinciale ovvero sull'inserimento dell'assistito nella struttura in presenza di posto accreditato e contrattualizzato disponibile. In tale ultima ipotesi, il riconoscimento e la liquidazione della relativa quota sanitaria avverranno la parte del Dipartimento di Dipendenze Patologiche della ASL in cui ha sede la struttura, fatta salva la compensazione tra ASL. A valere sui posti soltanto autorizzati all'esercizio è possibile ospitare assistiti di altre ASL in regime di solvenza, fermo restando il monitoraggio dei posti della struttura da parte del Dipartimento di Dipendenze Patologiche della ASL in cui la struttura ha sede operativa.
  - g. E' fatto espresso divieto per i Direttori di Dipartimento di Dipendenze Patologiche di autorizzare l'inserimento di pazienti in strutture insistenti in altra ASL senza previo nulla osta da parte del Direttore di Dipartimento di Dipendenze Patologiche della ASL in cui insiste la struttura, a cui competono gli adempimenti di cui ai precedenti punti del paragrafo A;
  - h. E' fatto espresso divieto per i Direttori di Dipartimento di Dipendenze Patologiche di inserire gli assistiti nelle strutture dedicate alle dipendenze patologiche n. 10/2017 e s.m.i. se non previamente accreditate e contrattualizzate;
  - i. E' fatto espresso divieto di autorizzare gli assistiti in strutture dedicate alle dipendenze patologiche n. 10/2017 e s.m.i. insistenti in altre Regioni, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 412/2023.
4. di notificare il presente provvedimento a cura della struttura proponente ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, ai Direttori dei Dipartimenti di Dipendenze Patologiche ed alle Associazioni di categoria delle strutture dedicate alle Dipendenze Patologiche;
  5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio Strategia e Governo dell'Assistenza alle  
Persone in condizioni di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria  
(Elena Memeo)

Il Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta  
(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera, osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 22/2021.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA  
SALUTE E BENESSERE ANIMALE  
(Vito Montanaro)

L'ASSESSORE  
(Rocco Palese)

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore con delega alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema dal funzionario, dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria e dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

1. di prendere atto dell'allegato A "Parere tecnico" che si intende parte integrante;
2. di determinare il Fondo unico e invalicabile regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i. come da tabella che segue:

<b>FONDO UNICO REGIONALE E INVALIDABILE DI REMUNERAZIONE DIPENDENZE PATOLOGICHE ASSEGNATO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI VALEVOLE PER L'ANNO 2023</b>	
<b>ASL BA</b>	<b>2.762.471,94</b>
<b>ASL FG</b>	<b>3.013.334,36</b>

<b>ASL BT</b>	<b>1.041.438,93</b>
<b>ASL BR</b>	<b>1.512.261,79</b>
<b>ASL TA</b>	<b>1.439.782,79</b>
<b>ASL LE</b>	<b>3.873.295,70</b>
<b>TOTALE REGIONALE</b>	<b>13.642.585,51</b>

3. di fornire ai Direttori generali delle AA.SS.LL. i seguenti indirizzi applicativi al fine di un utilizzo adeguato e conforme alle leggi dei predetti fondi, nel rispetto delle previsioni normative nazionali e regionali in tema di autorizzazione all'esercizio, accreditamento ed accordi contrattuali – D.Lgs n. 502/92 e LR n. 9/2017:

**A - SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI CON LE STRUTTURE PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE DI CUI AL R.R. N. 10/2017 e s.m.i. AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO ED ACCREDITATE**

- a. I Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, nel limite del Fondo invalicabile di remunerazione 2023 assegnato con il presente provvedimento procedono alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i. autorizzate all'esercizio ed accreditate;
- b. l'attività di sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i. autorizzate all'esercizio ed accreditate deve concludersi entro e non oltre il 15 giugno 2023;
- c. la struttura di cui ai R.R. n. 10/2017 e s.m.i. autorizzata all'esercizio e accreditata può essere contrattualizzata soltanto con la ASL in cui ha sede operativa;
- d. a seguito di sottoscrizione di accordo contrattuale si applicano le tariffe di cui alla DGR n. 1293/2022;
- e. ai fini del monitoraggio della spesa e del rispetto delle disposizioni dettate dalla Regione, gli accordi contrattuali sottoscritti con le strutture dedicate alle dipendenze patologiche n. 10/2017 e s.m.i. devono essere trasmessi entro e non oltre il 30 giugno 2023 al competente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria;
- f. la durata dell'accordo contrattuale è annuale; un contratto sottoscritto in corso d'anno ha decorrenza fino al 31 dicembre 2023;
- g. annualmente la Giunta regionale determina il fondo unico e invalicabile di remunerazione per le strutture dedicate alle dipendenze patologiche n. 10/2017 e s.m.i. ai sensi dell'art. 21, comma 1 LR n. 9/2017 e s.m.i. e dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92;

**B - PROCEDURE DI INSERIMENTO DEGLI ASSISTITI NELLE STRUTTURE CONTRATTUALIZZATE**

In riferimento alle procedure di inserimento degli assistiti nelle strutture contrattualizzate si definiscono le seguenti procedure operative:

- a. il Fondo invalicabile di remunerazione assegnato alla ASL con il presente provvedimento e riportato nella tabella precedente è gestito unicamente dal Dipartimento di Dipendenze Patologiche;
- b. il Dipartimento di Dipendenze Patologiche valuta e prende in carico il paziente e, se appropriata, autorizza l'ospitalità/frequenza nella struttura e la relativa spesa, nel rispetto della posizione occupata dal paziente nella lista d'attesa unica provinciale;
- c. il Dipartimento di Dipendenze Patologiche autorizza l'ospitalità/frequenza nella struttura contrattualizzata con la propria ASL nel limite dei posti oggetto di accordo contrattuale;
- d. il Dipartimento di Dipendenze Patologiche, in riferimento ad ogni singola struttura contrattualizzata, detiene il numero aggiornato dei posti accreditati e contrattualizzati occupati, al fine di monitorare costantemente i posti accreditati e contrattualizzati disponibili ai fini di nuove autorizzazioni alla

- degenza/frequenza per assistiti presenti in lista d'attesa; qualora la struttura, oltre ai posti accreditati, ha anche posti soltanto autorizzati all'esercizio, il Dipartimento di Dipendenze Patologiche verifica che il tasso di occupazione della struttura non superi la totalità dei posti oggetto di autorizzazione all'esercizio;
- e. i posti soltanto autorizzati all'esercizio operano in regime di solvenza; è fatto divieto di riconoscere una quota sanitaria su posti non accreditati e contrattualizzati;
  - f. in via ordinaria, le strutture dedicate alle dipendenze patologiche n. 10/2017 e s.m.i. ospitano assistiti residenti nella ASL in cui la struttura ha la sede operativa; in deroga al principio di cui innanzi, per situazioni particolari ed eccezionali (ad es. assistito residente in Comune a confine con struttura avente sede in territorio di altra provincia) è possibile che il posto accreditato e contrattualizzato sia occupato da assistito residente in ASL diversa da quella in cui la stessa struttura ha la sede operativa. In tal caso, previa valutazione e presa in carico dell'assistito da parte del Dipartimento di Dipendenze Patologiche di residenza, il Dipartimento di Dipendenze Patologiche della ASL di residenza si interfaccia con il Dipartimento di Dipendenze Patologiche della ASL in cui ha sede la struttura accreditata e contrattualizzata, al fine di raccordarsi sull'inserimento dell'assistito nella lista d'attesa provinciale ovvero sull'inserimento dell'assistito nella struttura in presenza di posto accreditato e contrattualizzato disponibile. In tale ultima ipotesi, il riconoscimento e la liquidazione della relativa quota sanitaria avverranno la parte del Dipartimento di Dipendenze Patologiche della ASL in cui ha sede la struttura, fatta salva la compensazione tra ASL. A valere sui posti soltanto autorizzati all'esercizio è possibile ospitare assistiti di altre ASL in regime di solvenza, fermo restando il monitoraggio dei posti della struttura da parte del Dipartimento di Dipendenze Patologiche della ASL in cui la struttura ha sede operativa.
  - g. E' fatto espresso divieto per i Direttori di Dipartimento di Dipendenze Patologiche di autorizzare l'inserimento di pazienti in strutture insistenti in altra ASL senza previo nulla osta da parte del Direttore di Dipartimento di Dipendenze Patologiche della ASL in cui insiste la struttura, a cui competono gli adempimenti di cui ai precedenti punti del paragrafo A;
  - h. E' fatto espresso divieto per i Direttori di Dipartimento di Dipendenze Patologiche di inserire gli assistiti nelle strutture dedicate alle dipendenze patologiche n. 10/2017 e s.m.i. se non previamente accreditate e contrattualizzate;
  - i. E' fatto espresso divieto di autorizzare gli assistiti in strutture dedicate alle dipendenze patologiche n. 10/2017 e s.m.i. insistenti in altre Regioni, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 412/2023.
4. di notificare il presente provvedimento a cura della struttura proponente ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, ai Direttori dei Dipartimenti di Dipendenze Patologiche ed alle Associazioni di categoria delle strutture dedicate alle Dipendenze Patologiche;
  5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994

Il Segretario della Giunta  
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta  
RAFFAELE PIEMONTESE

## ALLEGATO A

## PARERE TECNICO

Tenuto conto della certificazione ricevuta dalle ASL riguardante la rendicontazione della spesa nell'anno 2022 per l'acquisto di prestazioni da strutture dedicate alle dipendenze patologiche.

Tenuto conto dell'andamento della spesa regionale per acquisto prestazioni da strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche come da Conto Economico consolidato annuale (CE 2016 – 2021) che ha registrato un andamento costante negli anni.

TENUTO CONTO che con DGR n. 412 del 28 marzo 2023 ad oggetto "Analisi e valutazione della spesa sanitaria - L.R. n. 2/2011 - Programma operativo - Misure urgenti di riqualificazione e razionalizzazione della spesa" al punto 8 lettera h) del deliberato la Giunta regionale ha dato mandato di procedere alla

h) *riqualificazione della spesa per acquisto prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari da privato accreditato in relazione all'Assistenza Sociosanitaria in favore di soggetti non autosufficienti, disabili, persone con disturbi mentali, persone affette da dipendenze patologiche, soggetti in età evolutiva, persone con disturbi dello spettro autistico, persone nella fase terminale della vita, persone cui sono applicate le misure di sicurezza, prevedendo:*

1. *il divieto di acquisto di prestazioni da privato accreditato regionale se in contrasto con contenuti di provvedimenti e disposizioni dettate dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale;*
2. *il divieto di acquisto di prestazioni da strutture extraregionali.*

PRESO ATTO delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale

si propone di determinare per l'anno 2023 il Fondo unico e invalicabile regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche, come da tabella che segue.

Il Fondo unico di remunerazione valevole per l'anno 2023 di cui al presente provvedimento, trattandosi di conferma della spesa relativa all'anno 2022 per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato per il settore delle dipendenze patologiche, non comporta maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale in quanto rientra nelle quote del fondo indistinto assegnato alle Aziende Sanitarie Locali.

FONDO UNICO REGIONALE E INVALIDABILE DI REMUNERAZIONE DIPENDENZE PATOLOGICHE ASSEGNATO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI VALEVOLE PER L'ANNO 2023	
ASL	VALEVOLE PER L'ANNO 2023
ASL BA	2.762.471,94
ASL FG	3.013.334,36
ASL BT	1.041.438,93
ASL BR	1.512.261,79
ASL TA	1.439.782,79
ASL LE	3.873.295,70
<b>TOTALE REGIONALE</b>	<b>13.642.585,51</b>

LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SUL FONDO SANITARIO REGIONALE

SI  NO

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROPONENTE



Mauro Nicastro  
07.06.2023  
18:02:28  
GMT+01:00